

COMUNE DI PIMENTEL

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 in data 26 GENNAIO 2006. esecutiva dal 18/02/06. N. 11 DEL 02/07/2010 Integrazione.

inviato alla ASL 6 SANLURI

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

Articolo 9 - Conferimenti

Articolo 10 - Contenitori per la raccolta

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

Articolo 12 - Trasporto

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

Articolo 21 - Raccolta del materiale secco indifferenziato

Articolo 22 - Raccolta differenziata di materiali Ferrosi

Articolo 23- Rifiuti Inerti

Articolo 23/bis – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Articolo 24 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Articolo 25 - Attività non continuative

Articolo 26 - Pesata dei rifiuti urbani

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 27 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

Articolo 28 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

Articolo 29 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
Articolo 30 - Contenitori portarifiuti
Articolo 31 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
Articolo 32 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
Articolo 33 - Cantieri su aree pubbliche
Articolo 34 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
Articolo 35 - Terreni non utilizzati
Articolo 36 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti
TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37 - Vigilanza
Articolo 38 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni
Articolo 39 - Sistema sanzionatorio

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di PIMENTEL, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997, conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore; disciplina inoltre la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.

Articolo 2 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:

- a) **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- b) **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
- e) **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f) **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h) **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- i) **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune di Pimentel effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Convenzioni stipulate con i gestori dei Centri di raccolta.
3. Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal Comune di Pimentel con delibera della G.M. n.48 del 24/05/2004 adottata conformemente alle indicazioni dell'Assessorato della Difesa Ambiente Nota N. 1452 del 23/04/04 con la quale comunica gli indirizzi per lo sviluppo della raccolta differenziata.
4. La regolamentazione dell'apposita tassa è stabilita con apposito Regolamento municipale approvato con delibera del C.C.n. 10/96.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la riduzione della produzione e la prevenzione della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la promozione di strumenti economici, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani Il Comune di Pimentel si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 7;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
 - g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto.
2. **Tra i rifiuti urbani, si intendono:**
 - **rifiuti ingombranti:** i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
 - **rifiuti urbani pericolosi:** quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 7 comma 2, D.Lgs. 22 del 1997, ad esclusione dei rifiuti domestici;
 - **rifiuti urbani misti:** sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;
- b) rifiuti sanitari:
- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833;
 - che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.M. del 26 giugno 2000 n. 219;
- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.
2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/1992);
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Reg. N. 1774/2002/CE);
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 44 comma 5 del D.Lgs. 22/1997.

b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
- spazzatura;
- rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici ed i pannoloni;
- rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l) del D.M. 26 giugno 2000 n. 219, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 22/1997, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3 del D.Lgs. 22/1997.

c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

4. Inoltre sono individuati i seguenti materiali per l'assimilazione dei rifiuti:

- gli imballaggi primari, secondari e terziari sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata.
5. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività

agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

6. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono eventualmente della collaborazione del gestore del servizio.

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento .

2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale, ove adottato, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata **con sistemi porta a porta**.

4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti, adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Articolo 9 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola . Nelle concimaie, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal gestore del servizio.

5. Non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

6. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in

posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile;

7. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 23 del presente Regolamento

8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi ed i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.

Articolo 10 - Contenitori per la raccolta

1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.

2. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dall'Amministrazione Comunale; devono essere vuotati e mantenuti puliti sì da non creare inconvenienti igienici.

3. Devono essere posizionati, a meno che non sussistano impedimenti, in corrispondenza degli stabili a cui sono destinati. Per favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e la minore produzione dei rifiuti è anche possibile, posizionare appositi contenitori, che restano di proprietà del gestore del servizio, all'interno dei cortili, o comunque in altra area privata;

4. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita Dall'Amministrazione e/o dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

6. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione Comunale, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

8. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

9. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Amministrazione e/o il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dai responsabili del Servizio dell'Amministrazione e/ o dal Gestore, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 ed in particolare secondo le esigenze dell'utenza.

2. L'Amministrazione e/o il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta viene essere effettuata in orario antimeridiano salvo imprevisti che ne protraggono lo svolgimento in orario pomeridiano.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.
5. Ove è previsto è fatto obbligo ai cittadini di esporre su strada, nei luoghi e negli orari indicati dall'Amministrazione e/o dal gestore del servizio, i contenitori normalmente collocati all'interno dei cortili o in altra area privata e ad essi assegnati.

Articolo 12 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto.

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dall'Assessorato Difesa Ambiente RAS, l'Amministrazione definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni plastiche, cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione vegetale.
5. **Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.**
6. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto all'articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 22/1997, ed eventuali altre associazioni

riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene con raccolte domiciliari con frequenza quindicinale;
2. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche (operatori del settore commerciale) i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.
3. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati preferibilmente contenitori in cartone o eventualmente sacchi in plastica.

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale. In essi è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. L'Amministrazione o/e gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
3. Periodicamente i contenitori verranno sottoposti a lavaggio e disinfezione;
4. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro e indicanti i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli
5. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite
6. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei rifiuti indifferenziati.
7. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
8. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), contenitori che per dimensioni non possono essere conferiti nelle apposite fessure è possibile contattare il personale comunale addetto alla raccolta;
9. La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene effettuata congiuntamente a quella del vetro.
10. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con ritiro presso il domicilio con frequenza quindicinale;
2. E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei rifiuti indifferenziati.
3. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido

risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene raccolta presso il domicilio con le stesse modalità e frequenza stabilite per il ritiro dell'umido organico, deve essere collocato in modo da consentire un facile asporto da parte degli operatori del settore;
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Reg. N.1774/2002/CE considerati "Materiale di categoria 3" i quali dovranno essere Raccolti e trasportati con automezzi o contenitori appositamente autorizzati e riconosciuti, Eliminati come rifiuti mediante incenerimento in apposito impianto riconosciuto o avviati alla Trasformazione in apposito impianto riconosciuto a cura degli operatori del settore;
4. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema porta a porta, con l'utilizzo di contenitori specifici assegnati agli utenti iscritti nel ruolo tassa smaltimento e devono essere collocati vicino o nelle pertinenze degli stabili.
5. Deve essere tenuti puliti e disinfettati.
6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio;
7. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è generalmente bisettimanale, a giorni fissi salvo modifiche sulla base delle esigenze igieniche e sanitarie mutevoli col variare delle temperature
8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto Decreto pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg di mercurio per elemento;

- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;

possono essere conferiti nel seguente modo:

- Pile presso i contenitori dislocati nel territorio comunale;
- Batterie esauste nell'apposito contenitore di stoccaggio provvisorio col personale comunale;

4. Lo svuotamento dei contenitori avverrà a cura di Soc. appositamente autorizzata che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

4. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 21 Raccolta di materiale secco indifferenziato

1 La raccolta del secco indifferenziato viene effettuato al domicilio mediante l'utilizzo dei contenitori appositi forniti dall'Amministrazione Comunale, con cadenza settimanale nel giorno stabilito secondo il calendario;

2 I contenitori dovranno essere apposti nelle immediate vicinanze dell'abitazione;

3 Il materiale dovrà essere raccolto in sacchi;

4 I contenitori dovranno essere mantenuti puliti;

5 E' fatto divieto di depositare all'interno di esso materiali oggetto di raccolta differenziata.

Articolo 22 – Raccolta differenziata di materiali ferrosi

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti di materiali ferrosi.

4. I suddetti materiali verranno ritirati presso il domicilio dell'utenza previo accordo col personale comunale, e conferiti nel deposito di stoccaggio provvisorio in attesa del ritiro da parte della Ditta appositamente autorizzata.

5. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione.

Articolo 23 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della Comunicazione al competente ufficio Tecnico deve allegare copia del contratto stipulato con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti, ovvero al loro recupero oppure produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/200, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Articolo 23/BIS – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) usate “provenienti da nuclei domestici” devono essere consegnati al distributore/rivenditore contestualmente all'acquisto di un altro AEE di tipo equivalente in ragione di uno contro uno, come stabilito dal D. Lgs 151/05 attuato dal DM n. 65 dell'8 marzo 2010 entrato in vigore il 19/05/2010, oppure devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta realizzato dal Comune di Pimentel, seguendo le direttive impartite dalla Regione Sardegna, con della. G.M. n.102 del 14/10/2008 e localizzato in Via Solaris 12..

2. Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti categorie:

RAGGRUPPAMENTO 1 – FREDDO E CLIMA(Grandi Apparecchi di refrigerazione;Frigoriferi; Congelatori;Apparecchi per il condizionamento.) (

RAGGRUPPAMENTO 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI (Lavatrici; Asciugatrici;Lavastoviglie;Forni; Stufe Elettriche;Piastreriscaldanti elettriche; Forni a microonde; radiatori Elettrici; Ventilatori Elettrici; Altri elettrodomestici utilizzati per cuocere, riscaldare; Altri elettrodomestici utilizzati per cuocere o trasformare gli alimenti).

RAGGRUPPAMENTO 3 - TV E MONITOR.

RAGGRUPPAMENTO 4 – APPARECCHI ILLUMINANTI (PRIVATI DALLE SORGENTI LUMINOSE) Minicomputer; Stampanti; Personal Computer completi di unità centrale mouse schermo e tastiera; Computer portatili; Notebook; Agende Elettroniche; Stampanti; Copiatrici; Macchine per scrivere elettriche ed elettroniche; Calcolatrici tascabili e da tavolo ; Fax; Telex; Telefoni; Telefoni senza fili; Telefoni cellulari; Segreteria telefoniche; Apparecchi radio; Apparecchi televisivi; Videocamere; Videoregistratori, Registratori Hi Fi; Amplificatori audio; Strumenti musicali; Altri apparecchi per registrare o riprodurre suoni; Tutte le categorie non menzionate nei precedenti raggruppamenti. **RAGGRUPPAMENTO 5 – SORGENTI LUMINOSE:** (Tubi fluorescenti; Sorgenti luminose fluorescenti compatte; Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici; Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. (**ESCLUSE LE NORMALI LAMPADE AD INCANDESCENZA**).

Il conferimento potrà avvenire negli appositi **contenitori contrassegnati per ciascuna tipologia**, presso il centro di raggruppamento situato in Via Solaris n. 12 nei giorni di apertura pomeridiana dello stesso comune martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00

Articolo 24 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 25- Attività non continuative

1. Per attività non continuative si intendono quelle occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato in occasione di ricorrenze religiose, civili, mercati fiere ecc.

2. Anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Articolo 26 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 22/1997, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 27 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 30, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

Articolo 28 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Articolo 29 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune

di intervenire per il ripristino della pulizia:

4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Articolo 30 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate l'Amministrazione Comunale provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia, su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

Articolo 31 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque conduca animali o li accompagni in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.
2. I proprietari di animali o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento dell'Amministrazione Comunale la stessa potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

Articolo 32 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

Articolo 33 - Cantieri su aree pubbliche

1. Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.

Articolo 34 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Articolo 35 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 36- Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune .

7. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a 2 mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

8. ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1994 n. 266. Le associazioni e le organizzazioni di cui sopra possono in accordo col Comune e/o il Gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di sensibilizzazione e informazione agli utenti.

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali , a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, e personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose

e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 38 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione dell'atto di adozione,

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 39 - Sistema Sanzionatorio

Art. 9 comma 1: dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 9 comma 2. divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti.

Sanzione amministrativa da € 65 a € 465;

Art. 9 comma 3: conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata.

Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;

Art. 9 commi 4/5 e 6: conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori, mancato conferimento in sacchi condominiali e non osservanza delle prescrizioni del gestore del servizio per il conferimento dei rifiuti.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 9 comma 7: divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 9 comma 8: divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta.

Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;

Art. 9 comma 9 e Art. 23 comma 1: divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 10 comma 1: divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo dell'Amministrazione Comunale.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 10 comma 2: mancato collocamento o svuotamento o pulizia dei contenitori.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

- Art. 10 comma 6: manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani.
Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;
- Art. 10 comma 7: divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta.
Sanzione amministrativa art. 158 del Codice della Strada;
- Art. 10 comma 9: mancata comunicazione all'Amministrazione e/o gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica.
Sanzione amministrativa da € 65 a € 465;
- Art. 11 comma 4: impedimento all'accessibilità dei contenitori per gli operatori del gestore del servizio.
Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;
- Art. 11 comma 5: mancata esposizione dei contenitori normalmente collocati nei cortili o in area privata.
Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;
- Art. 12 commi 1 e 2: utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della strada.
Sanzioni del Codice della strada;
- Art. 13 comma 5: divieto di conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche, per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;
- Art. 14 commi 1, 2 e 3: conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.
Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;
- Art. 15 comma 6: divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro e delle lattine nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.
Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;
- Art. 15 commi 1, 7, 8, 9, 10: conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.
Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;
- Art. 16 comma 2: divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento delle bottiglie in plastica nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.
Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;
- Art. 16 commi 1, 3: conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.
Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;
- Art. 17 commi 1, 2: conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.
Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;
- Art. 18 commi 1, 2, 3, 5 e 8: conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.
Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;
- Art. 18 comma 6: divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 20 commi 1 e 2: conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 21 commi 1,2,3,4 e 5: conferimenti impropri del Materiale secco indifferenziato rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Regolamento.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 22 comma 3 conferimento improprio rispetto alle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 23 comma 1: conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 23/BIS comma 1: conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 28 comma 1: divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 29 comma 1: obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;

Art. 29 comma 6: divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 30 comma 2: obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 30 comma 3: obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Sanzione amministrativa da € 26 a € 207;

Art. 30 comma 5: obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il Regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Sanzione amministrativa da € 65 a € 465;

Art. 30 comma 2: divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti.

Sanzione amministrativa da € 13 a € 129;

Art. 31 commi 1 e 2: obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni .

Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;

Art. 31 comma 3: obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di animali.

Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;

Art. 32 comma 1: obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

Sanzione amministrativa da € 39 a € 310;

Art. 33 commi 1 e : obbligo per chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Sanzione amministrativa da € 65 a € 465;

Art. 34 commi 1, 3: obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite.

Sanzione amministrativa da € 65 a € 465;

Art. 35 comma 1: obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati.

Sanzione amministrativa da € 65 a € 465;

Art. 36 comma 1: obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario in solido con chi ha la disponibilità del terreno.

Sanzione amministrativa da € 65 a € 465.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al codice della strada e ad altre norme di settore.

o.d.
